



DIREZIONE GENERALE

CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

LA DIRETTRICE

KYRIAKOULA PETROPULACOS

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR FILESEGNATURA.XML		
DEL	CFR FILESEGNATURA.XML		

Ai Direttori Generali
Ai Direttore Sanitari
Ai Direttori Amministrativi

delle Aziende USL
della regione Emilia-Romagna

e p.c.

Ai Direttori Generali
Ai Direttore Sanitari
Ai Direttori Amministrativi

delle Aziende Ospedaliere
della regione Emilia-Romagna

Ai referenti per le esenzioni
delle Aziende sanitarie
della regione Emilia-Romagna

Ai Responsabili Unitari dell'accesso
delle Aziende sanitarie
della regione Emilia-Romagna

ANISAP Emilia-Romagna
AIOP Emilia-Romagna

Oggetto: Monitoraggio Pazienti ex COVID, articolo 27 del DL 25 maggio 2021, n. 73 – Esenzioni dal ticket

L'articolo 27 del DL n. 73, del 25 maggio 2021, "Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID" (convertito con legge n.106 del 23 luglio 2021) dispone che il SSN garantisce agli assistiti **dimessi a seguito di ricovero ospedaliero**, guariti dal COVID-19, prestazioni di specialistica ambulatoriale, senza compartecipazione alla spesa, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto suddetto.

Le prestazioni sono rese nell'ambito dei programmi di monitoraggio attivati dalle singole Regioni e PP.AA. in modo da assicurare un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia.

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif. 3457						Fasc. 2021	6	

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7161-7162
fax 051.527.7056

dgsan@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

Le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili in regime di esenzione sono contenute nell'allegato A del citato decreto-legge, che si allega alla presente nota.

Nel documento è indicata, per ciascuna prestazione, la frequenza massima di esecuzione durante il follow-up. Tale frequenza potrà variare in funzione dell'evoluzione o dell'indicazione clinica.

Al fine di rendere omogenea l'applicazione delle disposizioni del già menzionato decreto e garantire l'utilizzo della ricetta elettronica, Il Ministero della Salute, con nota prot. n. 11534 del 04/06/2021, ha individuato il **codice "CV2123"** valido su tutto il territorio nazionale e della durata temporale di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge, corrispondente al 26 maggio 2021.

Per i residenti in Emilia-Romagna, l'esenzione viene riconosciuta dall'azienda USL di assistenza, su richiesta del cittadino, previa esibizione della lettera di dimissione ospedaliera da cui si evinca il ricovero per la diagnosi di COVID-19. La richiesta viene effettuata presso gli sportelli di anagrafe aziendale, l'esenzione viene registrata sull'Anagrafe Regionale degli Assistiti (ARA) e, al cittadino viene rilasciata copia dell'attestato di esenzione riportante il codice CV2123, con relativa scadenza che, in base a quanto previsto dall'art. 27 comma 1 del DL 25 maggio 2021, n. 73, è il 25/05/2023, indipendentemente dalla data di rilascio dell'attestato stesso.

Rispetto all'esenzione ticket di questa tipologia di pazienti, le indicazioni già fornite nella DGR 404/2020 e nella circolare 2/2020, sono quindi superate, non sarà quindi più possibile l'utilizzo del codice P01 e sarà quindi opportuno attenersi all'elenco delle prestazioni presenti in allegato.

Analogamente a quanto già indicato nella circolare 2/2019 (linee guida esenzioni), in merito alle esenzioni per patologia, il cittadino esente ha diritto alla prescrizione della visita di controllo (codici 89.01) anche se accede per la prima volta alla struttura, secondo la priorità di accesso prevista dal prescrittore (tipo accesso 1 e classi di priorità U, B, D, P).

Le prescrizioni finalizzate ad approfondimenti necessari a seguito del covid, dovranno riportare nel campo del quesito diagnostico il codice **v12.04 anamnesi personale di malattia da covid 19**¹ anche nel caso in cui non vi sia in ricetta il codice di esenzione CV2123.

Si invitano infine le Aziende Sanitarie a dare massima diffusione dei contenuti della presente a tutti operatori coinvolti e ad informare i cittadini interessati.

Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)

All.: c.s.i.

¹ in linea con quanto previsto dal *Rapporto ISS COVID-19 • n. 15/2021, paragrafo 6-Codifica*